

Determinazione e relazione della Sezione del controllo sugli
enti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione
finanziaria della CINECITTÀ LUCE S.p.A. per l'esercizio
2011

Relatore: Primo Consigliere Agostino Chiappiniello

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 31/2013**LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI**

nell'adunanza del 30 aprile 2013;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1961, con il quale Cinecittà Holding S.p.A. è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

attesa la fusione per incorporazione della S.p.A. Istituto Luce in Cinecittà Holding S.p.A. che ha data vita alla Società unica denominata Cinecittà Luce S.p.A. in data 11 maggio 2009;

visto il bilancio della Società suddetta relativo all'esercizio 2011, nonchè le annesse relazioni, trasmessi alla Corte in adempimento al disposto dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Cons. Agostino Chiappiniello e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione della Società per l'esercizio finanziario 2011;

ritenuto che dall'esame della gestione e della documentazione relativa all'esercizio 2011 è risultato che:

– l'articolo 14 della legge 111 del 15 luglio 2011 ha previsto che la Società Cinecittà Luce S.p.A. fosse posta in liquidazione e costituita la Società Istituto Luce – Cinecittà s.r.l.;

– alla data odierna mentre risulta costituita la Società Istituto Luce-Cinecittà s.r.l. con capitale sociale di euro 15.000, prevista dal comma 6 del menzionato articolo 14 della legge n. 111 del 15 luglio 2011, non risulta sia stato adottato il decreto del Ministro per il beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, riguardante l'individuazione delle risorse umane, strumentali e patrimoniali, da trasferire a titolo gratuito alla stessa Società;

– dopo circa diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 111 del 2011, non è stata ancora data attuazione concreta alla novella legislativa, al fine di consentire la piena operatività gestionale della nuova società; Tuttavia, in data 11 novembre 2011, è stato nominato il Consiglio di Amministrazione della nuova Società denominata Istituto luce-Cinecittà S.r.l., composto da tre membri in carica per tre esercizi che ha nominato, in data 16 novembre 2011, l'amministratore delegato. L'assemblea totalitaria della predetta nuova Società, in data 28 dicembre 2011 ha nominato per tre esercizi sociali il Collegio Sindacale;

– nell'assemblea del 24 luglio 2012 della società Cinecittà Luce S.p.A. non ancora posta in liquidazione, è stato nominato, in sostituzione del CDA scaduto il 13 giugno 2012, un Amministratore unico che presterà la propria opera a titolo gratuito e il cui mandato verrà a scadere all'atto della nomina del Collegio dei liquidatori, prevista dall'articolo 14, commi 8 e seguenti del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011 n. 111, oppure per revoca o dimissioni entro e non oltre tre anni;

– nell'Assemblea del 2 ottobre 2012 della società Cinecittà Luce S.p.A. è stato rinnovato il Collegio Sindacale e stabilito il compenso annuo in euro 9.500 lordi per il Presidente ed in euro 7.500 lordi per ciascuno dei Sindaci effettivi;

– la mancata adozione del decreto di cui all'articolo 14, comma 8, della legge n. 111 del 2011, ha comportato una maggiore spesa, essendo stati pagati i compensi agli amministratori ed ai sindaci sia della società Cinecittà Luce S.p.A. che avrebbe dovuto essere messa in liquidazione, che a quelli della nuova società Istituto Luce-Cinecittà S.R.L.;

– è stato stabilito che fino al momento dell'adozione del decreto di attuazione della legge n. 111 del 15 luglio 2011, i beni patrimoniali e strumentali da trasferire, rimarranno di proprietà di Cinecittà Luce S.p.A. Detta situazione ha determinato una confusione di ruoli, sussistendo due Società denominate in modo quasi simile (Società Cinecittà Luce S.p.A. e Società Istituto Luce – Cinecittà s.r.l.);

– l'esercizio 2011 si è chiuso, per Cinecittà Luce S.p.A., con un risultato negativo di euro 1.652.610, rispetto all'esercizio precedente (+ euro 76.535), interrompendo il trend positive che durava da tre esercizi consecutivi;

– la perdita è dovuta principalmente alla diminuzione del contributo sui programma annuale da parte del Ministero passato da euro 17.000.000 del 2010 ad euro 13.850.000 del 2011;

– nell'aprile 2012, si è concluso il contenzioso con Arcus S.p.a. per l'acquisizione dei fondi del Programma 2009 pari ad euro 15.800.000. Il credito di cui si è parlato nella relazione relativa all'esercizio 2010, è stato incassato nel 2012;

– permane costante il ritardo del versamento, da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali, dei contributi annuali stanziati per l'esercizio dell'attività, e ciò costituisce un elemento ostativo alla tempestiva emanazione dei decreti di approvazione del programma annuale ed alla successiva liquidazione delle somme. In particolare, nell'anno 2011 il programma annuale è stato approvato solo in data 11 novembre 2011, ad esercizio quasi concluso. Detto ritardo ha determinato un maggiore esborso per interessi passivi per euro 287.033;

– i costi per il personale hanno registrato, nel complesso, un decremento di euro 1.120.603. Tale diminuzione è da imputare alla riduzione del personale di 7 unità.

Ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze – oltre che dei bilanci con gli atti di corredo – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perchè ne faccia parte integrante;

P.Q.M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il bilancio per l'esercizio 2011 con gli atti di corredo di Cinecittà Luce S.p.A., l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Società stessa.

L'ESTENSORE

f.to Agostino Chiappiniello

IL PRESIDENTE

f.to Raffaele Squitieri

PAGINA BIANCA

*RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE
FINANZIARIA DI CINECITTÀ LUCE S.p.A. (GIÀ CINECITTÀ HOLDING S.p.A.)
PER L'ESERCIZIO 2011*

SOMMARIO

PREMESSA. – 1. Cinecittà LUCE S.p.A. La normativa di base e l'oggetto sociale. – 2. L'organizzazione di Cinecittà Luce S.p.A. – 3. La composizione del Gruppo. – 4. Le direttive ministeriali emanate e l'attività svolta nell'anno 2011. – 5. Il bilancio di Cinecittà Luce S.p.A. per l'esercizio 2011. - 6. Considerazioni conclusive.

PAGINA BIANCA

Premessa

Con la presente relazione, la Corte dei conti riferisce al Parlamento, ai sensi dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di Cinecittà Luce S.p.a nell'esercizio 2011 e sulle vicende gestionali di maggior rilievo intervenute nel periodo successivo.

Il precedente Referto sulla gestione finanziaria di Cinecittà Luce S.p.a, concernente l'esercizio finanziario 2010, è stato deliberato dalla Corte dei conti, nell'Adunanza del 31 gennaio 2012, pubblicato in Atti parlamentari della XVI Legislatura, doc XV, n. 384.

1. Cinecittà Luce S.p.A. - La normativa di base e l'oggetto sociale

Cinecittà Luce S.p.A., che ha un capitale sociale di euro 75.400.000, interamente versato, è totalmente partecipata dallo Stato (Ministero dell'Economia e delle Finanze) e, benché strutturata nelle forme della società per azioni regolate dalle norme del codice civile, perseguendo finalità pubbliche, è posta sotto la vigilanza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che esercita i diritti dell'azionista, sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze per quanto riguarda i profili patrimoniali e statutari, ed è soggetta al controllo della Corte dei conti a norma dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Con D.L. n. 98 del 6.7.2011, convertito nella legge n. 111 del 15.7. 2011, Cinecittà Luce S.P.A. è stata posta in liquidazione.

In particolare, l'art. 14 della su indicata legge n. 111, al comma 6 recita: "Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed al fine della salvaguardia delle attività e delle funzioni attualmente svolte dalla società di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, e ritenute di preminente interesse generale, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è costituita la società a responsabilità limitata «Istituto Luce-Cinecittà», con sede in Roma. Il capitale sociale della società di cui al presente comma è stabilito in sede di costituzione in euro 15.000. Il Ministero dell'economia e delle finanze assume la titolarità della relativa partecipazione, che non può formare oggetto di diritti a favore di terzi, e il Ministero per i beni e le attività culturali esercita i diritti del socio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto riguarda i profili patrimoniali, finanziari e statutari".

Ai sensi del comma 11, del citato art. 14 del D.L. n. 98 del 2011, dalla data di adozione del D.M. di cui al precedente comma 8 del medesimo art. 14, la società Cinecittà Luce S.p.A. è posta in liquidazione ed è trasferita alla Società Fintecna S.p.a o a Società da essa interamente controllata. Allo stato non è stato ancora adottato il D.M. di cui al comma 8, per cui non è stato possibile disporre la messa in liquidazione della Società Luce S.p.A..

Con atto notarile dell'11.11.2011, repertorio n. 47264, in esecuzione del disposto del D.L. citato, è stata costituita la società a responsabilità limitata "Istituto

Luce Cinecittà. e, con il medesimo atto notarile, è stato nominato il Consiglio di Amministrazione composto da tre membri in carica per tre esercizi. In data 16 novembre 2011 il Consiglio di amministrazione ha nominato l'amministratore delegato e, l'assemblea totalitaria della Società, in data 28 dicembre 2011 ha nominato per tre esercizi sociali il Collegio Sindacale.

Il citato art. 14, al comma 8. prevede che: "Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro i trenta giorni successivi alla costituzione della società di cui al comma 6, sono individuate le risorse umane, strumentali e patrimoniali appartenenti alla società di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, da trasferire a titolo gratuito alla società «Istituto Luce -Cinecittà»".

Alla data della presente relazione non risulta che le prescrizioni del comma 8 della legge citata siano state osservate, deve perciò la Corte rappresentare che, dopo circa diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 111 del 2011, non è stata ancora data completa attuazione alla novella legislativa, al fine di consentire la piena operatività gestionale della nuova società.

Tutto ciò ha comportato per la Società Cinecittà Luce S.p.A., l'effettuazione di una serie di analisi di tempistica e fattibilità, oltre all'elaborazione di una prima situazione economico-patrimoniale, per individuare gli assets oggetto del trasferimento, oltre che di una trattativa con le parti sociali per individuare il personale da trasferire alla nuova società ed al Ministero per i Beni e le Attività Culturali. In tale contesto si è anche provveduto da parte della Società Cinecittà Luce S.p.A. a sottoscrivere con la Società Istituto Luce - Cinecittà Srl, un accordo quadro per proseguire in continuità le attività per l'anno 2012. Per volontà delle due parti (Società Cinecittà Luce S.p.A e Società Istituto Luce - Cinecittà s.r.l.) questo accordo non costituisce "affitto di azienda", ma la Società Cinecittà Luce S.p.A. opera quale mandataria senza rappresentanza della Società Istituto Luce - Cinecittà s.r.l., riconoscendo alla stessa costi e ricavi di quei contratti che fanno parte del programma della nuova società con riferimento all'esercizio 2012.

Tale accordo, consentirà alla Società Istituto Luce - Cinecittà srl, di portare a compimento il programma delle attività relative all'esercizio 2012.

È stato infine, stabilito che fino al momento dell'adozione del decreto di attuazione della legge n. 111 del 15 luglio 2011, i beni patrimoniali e strumentali da trasferire, rimarranno di proprietà di Cinecittà Luce S.p.A.. Detta situazione ha determinato una confusione di ruoli, sussistendo due Società denominate in modo quasi simile (Società Cinecittà Luce S.p.A e Società Istituto Luce – Cinecittà s.r.l.).

È da rammentare al riguardo che, anteriormente alla legge n. 111/2011 la normativa concernente le attività della società era rimasta quella costituita dall'art. 1 del d.P.R. 12 novembre 1984, n. 905, e dall'art. 5 bis del d.l. 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, con la legge 23 giugno 1993, n. 202, su cui si è più volte riferito.

Disponeva, in particolare, il citato articolo 1 del DPR n. 905/1984 con cui è stato approvato, lo statuto dell'Ente autonomo di gestione per il cinema, che l'Ente provvedesse a gestire, operando secondo criteri di economicità, le partecipazioni statali ad esso trasferite o da esso acquisite nel settore della produzione cinematografica, nel quale l'attività dell'Ente doveva tendere precipuamente a fornire una produzione nazionale di qualità artistica e culturale, che costituisse veicolo di informazione e strumento di formazione del pubblico. La norma prevedeva, poi, che l'Ente potesse costituire società per azioni o assumere partecipazioni in società aventi il medesimo oggetto e procedere al riassetto e alla riorganizzazione delle società controllate, in modo da assicurarne l'efficienza e coordinarne le iniziative.

A sua volta, l'art. 5 bis citato nel testo risultante dalle modifiche e integrazioni apportate con l'art. 3 della legge 2 ottobre 1997, n. 346, e con l'art. 12 della legge 12 luglio 1999, n. 237, dopo aver disposto la trasformazione dell'Ente in società per azioni, stabiliva che il Ministro del tesoro assumesse la titolarità delle relative partecipazioni e il Ministro per i beni e le attività culturali esercitasse i diritti dell'azionista, sentito il Ministro del tesoro, per quanto riguarda i profili patrimoniali, finanziari e statutari. Prevedeva, poi, che la società presentasse, annualmente, unitamente alle società in essa inquadrare, una proposta di programma di produzione, distribuzione e promozione in Italia e all'estero di opere cinematografiche di interesse culturale; un programma di attività nei settori dell'esercizio, delle industrie tecniche e dei servizi; una proposta di programma di attività finanziaria volta al potenziamento del cinema nazionale ed un programma di riconversione e restauro di pellicole e materiali fotocinematografici dei propri archivi, nonché un programma di acquisizione e